

N. R.G. 29198/2024**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO****SEZIONE XIV CIVILE****- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A -**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Silvia Giani Presidente relatore

Idamaria Chieffo Giudice

Stefano Aldo Tiberti Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. 29198-1/2024 promosso da:

CLOUDFLARE INC., rappresentata e difesa dall'avv. Ludovico ANSELMi, l'avv.
Giuseppe CARDONA e l'avv. Isabella AUSTONI

contro

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A e LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B, rappresentate e difese dagli avv.ti Bruno GHIRARDI,
Stefano PREVITI, Vincenzo COLAROCCO e Stefano BARTOLI

nonché

SKY Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico FUSCO, Matteo
VIZZARDI e Camilla ROSI

e

DAZN Limited, rappresentata e difesa dagli avv.ti, prof. Maurizio PINNARO' e
Alessandra MARANGELLI

Parti intervenute

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso *ex artt. 669-novies c.p.c. e 162-bis LDA*, depositato il 10 giugno 2026, CLOUDFLARE INC. ha chiesto che, “previa disapplicazione degli artt. 162 *bis* comma 4 LDA e 669 *octies* comma 6° cpc, per contrasto con l’art. 9 paragrafo 5 della direttiva 2004/48/CE”, sia dichiarata l’inefficacia dell’ordinanza cautelare n. 4412/2024, comunicata in data 19 dicembre 2024, all’esito del procedimento cautelare



di reclamo (RG 29198/2024), deducendo l'omessa instaurazione del giudizio di merito da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A nei termini di legge.

L'odierna ricorrente ha evocato la recentissima sentenza della Corte di Giustizia la quale, pronunciandosi in via pregiudiziale nella causa C-132/25, con sentenza depositata il 23 aprile 2026, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“L'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE [...] deve essere interpretato nel senso che: esso osta all'applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l'attore non abbia promosso un'azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti”*.

CLOUDFLARE deduce che, nel caso di specie, la resistente non ha promosso il giudizio di merito nel termine perentorio di venti giorni lavorativi dalla comunicazione dell'ordinanza, ossia entro il 22 gennaio 2025, giacché l'ordinanza di reclamo è stata comunicata il 19 dicembre 2024.

Sebbene la stessa odierna ricorrente abbia instaurato in data 17 giugno 2025 – ossia sei mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di reclamo di cui è chiesta la declaratoria d'inefficacia – un giudizio volto all'accertamento (negativo) di non illiceità delle condotte inibite in via cautelare, ritiene che tale giudizio non sia idoneo a sanare l'omissione procedurale di LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI e a impedire l'inefficacia del provvedimento cautelare.

La ricorrente argomenta, in proposito, che l'onere d'instaurare il giudizio di merito gravi sulla parte che ha richiesto il provvedimento e che l'iniziativa del convenuto non possa surrogare l'inadempimento dell'attore e vanificare la *ratio* della normativa unionale.

2. Con memoria depositata il 30 giugno 2026, si sono costituite in giudizio LEGA CALCIO SERIE A e B, chiedendo *“in via principale, rigettare il ricorso perché l'avvio del giudizio di merito da parte di Cloudflare Inc. davanti al Tribunale di Milano – Sezione Imprese, r.g. 24345/25, in cui la Lega Calcio Serie A si è costituita svolgendo altresì domanda riconvenzionale, soddisfa ...i requisiti della cognizione piena successiva ad un procedimento cautelare e il risultato richiesto dall'art. 2, co. 3, d.l. 100 del 2026, denotando al contempo la rinuncia da parte di Cloudflare Inc. a richiedere...l'inefficacia dell'ordinanza n. 4412/24, emessa dal Tribunale di Milano – Sezione imprese il 19 dicembre 2024 al termine del giudizio cautelare di reclamo r.g.*



29198/24, per non essere stato intrapreso nel termine indicato dall'art. 162-bis, co. 1, l. 633/41 il procedimento di merito post-cautelare; In subordine, rimettere in termini la Lega Calcio Serie A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 3, d.l. 100 del 2026, per avviare il giudizio di merito post-cautelare nei termini previsti dallo stesso art. 2, co. 3, d.l. 100 del 2026 e, per l'effetto, rigettare il ricorso di controparte”.

Le resistenti hanno dedotto che Cloudflare stessa, destinataria della misura cautelare, ha promosso il giudizio di merito per l'accertamento (negativo) di non illiceità delle condotte sanzionate dall'ordinanza cautelare, precisando che, nel giudizio di merito, LCSA si è costituita proponendo domanda riconvenzionale di conferma della medesima ordinanza cautelare e, in particolare: *“l'accertamento dell'avvenuta lesione dei diritti di LCSA; la conferma integrale dell'Ordinanza; l'accertamento del mancato ottemperamento di Cloudflare ai comandi cautelari e, per l'effetto, la responsabilità di quest'ultima verso LCSA e la condanna di Cloudflare al risarcimento del danno e misure accessorie”* (Cfr. doc. 4). È dunque pendente tra le medesime parti il giudizio di merito con lo stesso oggetto, anche in ragione della domanda riconvenzionale di conferma dell'ordinanza cautelare proposta da LCSA.

La parte resistente contesta che la Corte di Giustizia abbia affermato che l'onere di avviare il giudizio di merito gravi unicamente sulla parte che abbia richiesto il provvedimento cautelare e contesta altresì che il provvedimento cautelare perda *ipso iure* la propria efficacia se non venga iniziato il giudizio di merito nei termini.

Deducano l'inammissibilità/improcedibilità e l'infondatezza del ricorso e, in subordine, formulano istanza di rimessione in termini.

3. Con comparsa depositata il 30 giugno 2026 DAZN si è costituita in giudizio, chiedendo di *“dichiarare inammissibile, o comunque rigettare in quanto infondato nel merito, il ricorso ex artt. 669-novies c.p.c. e 162-bis L.d.A. proposto da Cloudflare Inc. e rigettare, per le medesime ragioni, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del reclamo n. 4412/2024 del 19 dicembre 2024”*.

4. Con comparsa depositata il 1° luglio 2026 SKY è intervenuta nel presente procedimento, chiedendo *“l'accoglimento di tutte le domande e istanze formulate dalla resistente Lega Serie A e il rigetto di tutte le domande e istanze formulate dalla ricorrente Cloudflare; in subordine, la rimessione in termini ai fini dell'instaurazione di un giudizio di merito in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, D.L. 100/2026”*.



5. Il Tribunale, all'udienza del 2 luglio 2026, fissata per la discussione dell'istanza nel contraddittorio, su richiesta delle parti, ha concesso loro un breve termine per il deposito di note, riservandosi di provvedere decorso tale termine del 15 luglio 2026.

6. Il ricorso proposto da Cloudflare per la dichiarazione d'inefficacia dell'ordinanza cautelare, emessa all'esito del procedimento cautelare di reclamo (RG 29198/2024), non è accoglibile.

7. *La questione pregiudiziale e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2026*

L'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare formulata da Cloudflare, in qualità di destinataria della misura cautelare anticipatoria, trae fondamento dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2026 (causa C-132/25, *M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl*).

Il giudice del rinvio ha sollevato la questione pregiudiziale della compatibilità con l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 della norma nazionale che consente l'ultrattività dei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l'attore non abbia promosso l'azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti.¹

Essa, pronunciandosi su detta questione pregiudiziale, ha dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria quella nazionale (art. 132, comma 4, CPI -v. analogamente l'art. 162 *bis*, comma 4, LDA- che prevedeva la "stabilizzazione" delle inibitorie cautelari a strumentalità attenuata, idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, in materia di proprietà industriale, anche senza l'instaurazione del giudizio di merito. Al riguardo, la Corte di Giustizia ha affermato che anche i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito sono sottoposti alla disciplina dell'art. 9 paragrafo 5 della direttiva 2004/48.

8. *L'inoperatività della perdita di efficacia ipso iure*

¹ La questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio è la seguente: se« l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva [2004/48] debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all'articolo 132, comma 4, del [CPI] secondo cui la prescrizione dell'inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 del [CPI], non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del [CPC] e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito»



Come chiarito dalla Corte di Giustizia, dalla mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini di legge non consegue *ipso iure* l'inefficacia del provvedimento cautelare, essendo necessaria, a tal fine, una domanda del convenuto.

Infatti, l'art. 9 paragrafo 5 stabilisce: “*Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo*”.

La Corte di Giustizia, nella pronuncia in esame, ribadisce che: “*l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 non obbliga gli Stati membri a prevedere la cessazione automatica degli effetti delle misure provvisorie di cui trattasi a causa della scadenza del termine imposto all'attore per promuovere l'azione di merito, dato che tale disposizione indica espressamente che a tal fine è necessaria una domanda del convenuto*” (Cfr. sent cit., §35).

La Corte ha anche precisato che, “*ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva, anche se le misure provvisorie sono state disposte senza sentire il convenuto, esse sono rivedute solo su richiesta di quest'ultimo*”; disposizione questa che, incidentalmente val la pena di osservare, nel diritto nazionale non è stata implementata, essendo stato piuttosto rafforzato il diritto di difesa, imponendo che, nei casi di concessione di provvedimenti *inaudita altera parte*, venga sempre e necessariamente sentito il resistente nel contraddittorio al fine di revocare, modificare o confermare la misura cautelare.

In breve, il convenuto in sede cautelare ha il diritto di domandare la caducazione delle misure di cui è destinatario, ma la perdita d'efficacia del provvedimento cautelare non consegue automaticamente alla mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine di legge.

9. La ratio della direttiva enforcement

Ciò osservato con riguardo agli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia, che non è quello della caducazione automatica della misura cautelare, come affermato dalla ricorrente, è rilevante osservare che la *ratio* della direttiva 2004/48 sulle misure di urgenza è di tutelare la parte resistente soccombente contro un uso “*sproporzionato*



e abusivo” delle misure provvisorie, rimettendo a tale parte la scelta se avvalersi o meno del rimedio dell’inefficacia.

Afferma, infatti, la Corte di Giustizia che l’obiettivo perseguito dall’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, come risulta altresì dal considerando 22 di quest’ultima, è quello di garantire che i provvedimenti provvisori di cui trattasi non rimangano indefinitamente in vigore senza che si statuisca nel merito. *“Tale articolo 9, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 3 di detta direttiva, mira, pertanto, a prevenire gli usi sproporzionati o abusivi delle misure provvisorie e ad evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo, garantendo al convenuto la possibilità di chiederne la revoca qualora l’attore non promuova un’azione di merito”* (così, punto 39).

In coerenza con tale *ratio*, afferma la Corte di Giustizia che il mantenimento in vigore di alcuni provvedimenti cautelari, in assenza di un controllo giurisdizionale nel merito della causa, *“potrebbe pregiudicare, nell’applicazione delle misure volte a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, l’obiettivo perseguito dall’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 nonché il principio di proporzionalità, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima”*.

L’obiettivo perseguito dalla direttiva è, dunque, quello di garantire al convenuto destinatario delle misure cautelare *“la possibilità di chiederne la revoca qualora l’attore non promuova un’azione di merito”*, in modo da *“prevenire gli usi sproporzionati o abusivi delle misure provvisorie e ad evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo”*. L’inefficacia è dichiarata, infatti, solo nel caso in cui, per un verso, non sia stato instaurato il giudizio di merito e, per altro verso, sia stata proposta una domanda di inefficacia dalla parte soccombente.

Lo scopo della direttiva non è quello di assicurare che il giudizio di merito sia instaurato dall’attore, ma di garantire alla parte destinataria di una misura cautelare un controllo giurisdizionale nel merito che eviti usi abusivi delle misure cautelari, giacché esse devono essere effettive, dissuasive, proporzionate e non devono essere utilizzate in modo abusivo, conformemente a quanto enunciato nella direttiva, all’art. 3, paragrafo 2 (CGUE c-44/21; *CGUE 23 aprile 2026 cit § 38*).

A conferma di ciò, la direttiva prevede che, persino nell’ipotesi di misura emessa con decreto *inaudita altera parte*, il contraddittorio venga garantito solo su richiesta del convenuto, essendo salvaguardato il suo diritto di difesa, garantendogli la facoltà, dopo la notifica delle misure, di chiedere di essere sentito.



Lo scopo della direttiva, espressamente enunciato, è dunque quello di salvaguardare i diritti della difesa, quali enunciati dagli artt. 3 e 9 della direttiva e dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, consentendo (e non imponendo) al destinatario della misura cautelare di chiedere l'inefficacia della misura qualora non sia seguita da un controllo giurisdizionale nel merito (CGUE in particolare §42).

10. Il decreto-legge 100/26 e la sua inapplicabilità al caso di specie

In data 12 giugno 2026 è entrato in vigore il decreto-legge 100/26 (Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024) che, all'art. 2, ha dettato la disciplina per adeguare l'ordinamento nazionale alla suddetta pronuncia della Corte di Giustizia.

Per quanto rileva, tale decreto ha sostituito l'art. 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, comma 4, così stabilendo: *«4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia»* (art 2, comma 2 DL cit.).

Il medesimo, al comma 3, con riguardo *“alle misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-bis, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-bis, comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo è presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*.



Ciò ricordato, le disposizioni del presente decreto legge non sono applicabili *ratione temporis*, essendo esso entrato in vigore dopo l'introduzione del presente procedimento (art. 19 Dl. Cit.). Infatti, l'istanza della ricorrente è stata depositata il 10 giugno, mentre il decreto è entrato in vigore il 12 giugno 2026.

11. L'eccezione di inammissibilità del ricorso. Infondatezza

Va anzitutto rilevato che è palesemente priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla resistente per essere stato il ricorso iscritto a ruolo il 10 giugno 2026, prima della data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge (12 giugno 2026).

Non può infatti ritenersi che il soggetto destinatario di una misura cautelare non abbia la facoltà d'instaurare il procedimento d'inefficacia della misura cautelare anticipatoria prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge.

È evidente che, per il periodo precedente all'entrata in vigore del decreto, non possa applicarsi l'art. 2, comma 3, DL cit., secondo il quale il giudice pronuncia la declaratoria di inefficacia dietro ricorso presentato dal destinatario delle misure cautelari entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 100/26.

12. La richiesta di sospensione formulata dalla ricorrente

L'inapplicabilità (diretta) *ratione temporis* del decreto-legge determina senz'altro il rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento "fino alla conversione del Dl", formulata da Cloudflare con la memoria datata 8 luglio 2026.

13. La richiesta di rimessione in termini da parte del soggetto in favore della quale le misure cautelari sono state emesse

Lega Calcio Serie A, soggetto in favore del quale è stata emessa la misura cautelare, non ha instaurato il giudizio di merito nei termini; giudizio, peraltro, nel caso di specie, pendente, essendo stato instaurato successivamente al decorso dei termini dal destinatario della misura cautelare e, in via riconvenzionale, dal soggetto in favore del quale essa era stata emessa.

Gli effetti ultrattivi delle misure cautelari anticipatorie, a fronte della mancata instaurazione del giudizio di merito, erano del tutto conformi e coerenti con il disposto dell'art. 162 *bis* comma 4 LDA, norma speculare all'art. 132 comma 4 in materia di diritto industriale e all'art. 669 *octies* comma 6 c.p.c. per le misure ad effetti anticipatori in generale, che stabilivano – e l'art. 669 *octies* comma 6° stabilisce tutt'oggi – che ai procedimenti cautelari a strumentalità attenuata non si applicasse la disposizione concernente la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, quando il



giudizio di merito non fosse iniziato nel termine stabilito dalla legge, ovvero se successivamente al suo inizio si fosse estinto.

Ciò osservato, va vagliata l'istanza di rimessione in termini formulata dalla beneficiaria della misura cautelare.

Come noto, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa a essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la rimessione in termini è ammessa solo per un impedimento oggettivo, imprevedibile e non superabile con l'ordinaria diligenza. La non imputabilità non riguarda la diligenza del difensore nello svolgimento del suo mandato, ma deve dipendere da eventi esterni (*ex multis*, Cass. Sez. Un., n. 32725/2018, Cass 18435/2024).

Inoltre, in tema di rimessione in termini, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che il mutamento imprevedibile di un orientamento consolidato su una regola processuale non può ricadere sulla parte che abbia fatto affidamento sul precedente orientamento. Elaborando la teoria del c.d. *prospective overruling*, ha statuito che l'affidamento della parte sulla regola processuale può giustificare la rimessione in termini quando il mutamento interpretativo abbia carattere imprevedibile e produca una decadenza (cfr. Cass., Sez. Unite, 11 luglio 2011, n. 15144). In presenza di una scissione tra il comportamento della parte risultante *ex post* non conforme alla corretta regola del processo e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne derivi, la Suprema Corte, valorizzando il principio del giusto processo, volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa, ha escluso l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'*overruling* nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa.

Nel caso in esame, la decadenza è dipesa da un evento estraneo alla sfera di controllo della parte o del difensore, non superabile con l'ordinaria diligenza, trattandosi di norme nazionali consolidate da circa vent'anni.

Qui non si tratta di attribuire efficacia costitutiva alla sentenza della Corte di Giustizia, come afferma la ricorrente. Come noto, la sentenza ha valenza puramente dichiarativa e chiarisce il significato e la portata della norma eurounitaria rispetto alla norma nazionale e alla compatibilità di questa con il diritto dell'Unione. A tal fine rileva considerare che l'inefficacia della misura cautelare, conformemente al diritto dell'Unione europea, non è automatica, ma consegue all'istanza d'inefficacia del destinatario della misura cautelare che, nel caso di specie, è stata formulata



successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia, che ha stabilito una regola contraria alla prassi consolidatasi sulla base della ventennale vigenza del diritto nazionale, stabilendo che le misure cautelari anticipatorie, nel settore coperto dalla direttiva *Enforcement*, non possono restare indefinitamente efficaci se il giudizio di merito non viene instaurato nel termine. Invero, quella della stabilizzazione degli effetti delle misure cautelari anticipatorie nel diritto nazionale, come in altri ordinamenti europei, è un principio di portata generale, che si giustifica, per il legislatore nazionale, tenendo conto delle ampie garanzie del destinatario delle misure cautelari (reclamo cautelare, facoltà di instaurare il giudizio di merito, modifica e revoca per fatti e motivi sopravvenuti).

A fronte dell'interpretazione vincolante espressa dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale deve disapplicare la (pregressa) norma nazionale e il legislatore la deve adeguare al diritto UE: nondimeno, alla luce dei principii sopra ricordati, sussistono i requisiti per rimettere la parte beneficiaria della misura cautelare in termini, ancorché il DL 100/2026 non sia applicabile *ratione temporis*, costituendo pur tuttavia manifestazione di un'*eadem ratio*, fondata sulla tutela dell'affidamento, basato su norme interne vigenti da circa vent'anni.

La sentenza della Corte di Giustizia ha accertato l'incompatibilità del diritto interno con il diritto UE, così imponendo al giudice nazionale la disapplicazione della norma interna, facendo emergere soltanto da quel momento l'interesse concreto, da un lato, a chiedere l'inefficacia della misura cautelare e, dall'altro, a promuovere il giudizio di merito nei termini. Pertanto, la decadenza per la mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini non è dipesa da inerzia della parte beneficiaria della misura cautelare anticipatoria, bensì dall'inesistenza, prima della pronuncia della CGUE e in base al diritto nazionale, della sanzione di inefficacia della misura cautelare anticipatoria, tanto che, prima dell'intervento interpretativo della Corte di Giustizia, la ricorrente non aveva proposto alcuna istanza di declaratoria di inefficacia, essendosi anzi avvalsa del diritto di introdurre un giudizio di merito di accertamento negativo.

Se è corretto ritenere che il destinatario della misura cautelare conservi il diritto di chiedere la cessazione degli effetti della misura, in modo speculare, il beneficiario della misura deve poter essere rimesso in termini per l'instaurazione del giudizio di merito, così rendendo effettivi e proporzionati i mezzi di tutela giurisdizionale, assicurando un equo bilanciamento degli strumenti di tutela, conformemente all'art. 3



e al considerando 22 della Direttiva, oltre che all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE.

Il Tribunale ritiene pertanto che sussistano le condizioni perché il beneficiario della misura cautelare venga rimesso in termini per l'instaurazione del giudizio di merito.

14. Pendenza del giudizio di merito

Poiché nel caso di specie il giudizio di merito è già stato instaurato, sebbene successivamente al termine previsto dalla direttiva, una volta che il beneficiario della misura cautelare sia rimesso in termini, non occorre che lo stesso venga instaurato a far data dalla comunicazione del presente provvedimento di rimessione in termini.

15. Spese processuali

L'assoluta novità della questione decisa giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa – A, sull'istanza proposta da Cloudflare Inc. ex art. 669 *novies* c.p.c., così provvede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:

1. rigetta l'istanza di inefficacia dell'ordinanza cautelare anticipatoria;
2. rimette le resistenti LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A e LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B in termini, dando atto che il giudizio di merito è già pendente;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi

Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 16 luglio 2023

Il Presidente estensore

Silvia Giani



